

REGOLAMENTO REGIONALE 9 AGOSTO 1995, N. 34.

«Disciplina degli allevamenti e dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica».

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N.43 DEL 23 AGOSTO 1995.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento:

SEZ. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'allevamento a scopo alimentare, di ripopolamento, amatoriale e ornamentale e i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.
2. Sono consentiti la detenzione e l'allevamento di animali selvatici appartenenti alle specie cacciabili, di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 17 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, previa autorizzazione delle Province e nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. Nei centri pubblici e di riproduzione di fauna selvatica possono essere autorizzati interventi per la immissione e l'incremento di specie selvatiche protette.
3. La Giunta regionale e le Province possono sospendere per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, l'allevamento di determinate specie per periodi definiti.

Art. 2

(Funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative in materia di allevamenti e di centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica sono esercitate dalle Province.
2. La domanda di autorizzazione all'allevamento deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) - cartografia in scala 1:25.000 dell'area per la quale si richiede l'autorizzazione;
 - b) - certificati o elenchi catastali dei terreni sui quali si intende attuare l'allevamento;
 - c) - relazione contenente la indicazione delle specie e del numero degli animali da allevare, la provenienza dei riproduttori, il tipo di strutture previste per il relativo disegno tecnico, nonché una analisi dell'ambiente;

Testo modificato da:

- **Regolamento n. 33 del 29/10/1997,**

- **Regolamento n. 36 del 02/11/1998.**

3. La domanda di allevamento a scopo amatoriale e ornamentale non necessita della documentazione di cui ai punti a), b) e c) del comma 2, ma deve contenere la indicazione del numero, delle specie e la provenienza degli animali e la località dove si intende detenerli.
4. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Provincia nel rispetto del presente regolamento.

Art. 3

(Autorizzazione)

1. Nel provvedimento di autorizzazione devono essere indicate le generalità dell'allevatore, le specie allevate, il tipo di allevamento, la superficie e gli elementi di identificazione dell'area interessata e la durata dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata per una durata massima di cinque anni ed è rinnovabile a richiesta del titolare.
3. Eventuali variazioni sono concesse con le stesse modalità dell'autorizzazione.

Art. 4

(Cessazione)

1. L'autorizzazione può cessare per le seguenti cause:

- a) rinuncia - il titolare può in ogni momento rinunciare all'autorizzazione mediante comunicazione scritta alle Province;
- b) decadenza - il titolare decade da ogni suo diritto relativo alla autorizzazione qualora non abbia provveduto a richiedere il rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza;
- c) revoca - la revoca della autorizzazione è disposta, previa diffida delle Province o ripetuta inosservanza degli obblighi previsti.

2. In caso di cessazione dell'allevamento le Province possono disporre la destinazione degli animali per ripopolamento e la rimozione delle strutture.

Art. 5

(Divieto di caccia)

1. Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica organizzati in forma di azienda agricola, è vietata la caccia. E' consentito al titolare, ai suoi dipendenti ed a persone nominativamente indicate il prelievo di animali allevati, appartenenti a specie cacciabili, con i mezzi di cui all'art.13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Le persone nominativamente indicate sono registrate prima dell'inizio del prelievo su apposito registro vidimato dalla Provincia, ed agli stessi è rilasciata copia dell'autorizzazione e del numero dei capi acquisiti.

3. Ai sensi dell'art. 12 comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica ai fini di impresa agricola, di cui all'art. 10, comma 8, lettera d), il prelievo non costituisce esercizio venatorio.

4. Ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento organizzato in forma di azienda agricola singola o associata, è consentito al titolare, nel rispetto delle norme previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, il prelievo degli animali allevati, con i mezzi di cui all'art.13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Negli allevamenti a scopo di ripopolamento il prelievo è consentito con i mezzi di caccia previsti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 al solo titolare.

Art. 6

(Registro)

1. A cura dei titolari degli allevamenti, esclusi quelli a scopo amatoriale e ornamentale, deve essere tenuto un registro vidimato dalle Province nel quale devono essere annotati tutti i dati dell'allevamento relativi alla consistenza numerica iniziale, alle nascite, ai decessi, agli acquisti, alle vendite e alle cessioni o trasferimenti, la certificazione della provenienza e dello stato sanitario dei capi acquistati e la certificazione dei capi venduti. Nel registro sono altresì annotati, da parte del veterinario dell'allevamento e del veterinario della Unità Sanitaria Locale competente, gli interventi sanitari e immunizzanti praticati.

Art. 7

(Tabellazione)

1. I confini perimetrali degli allevamenti esclusi, quelli a scopo amatoriale o ornamentale, devono essere segnalati da tabelle recanti la scritta "divieto di caccia" e la indicazione del tipo di allevamento, con le modalità previste dal comma 2 e 3 dell'art. 18 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

Art. 8

(Distanza degli allevamenti ornamentali e amatoriali)

1. Gli allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale non possono essere contigui fra loro.

SEZ. II

CENTRI PUBBLICI E PRIVATI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA

Art. 9

(Finalità dei centri di riproduzione di fauna selvatica)

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui all'art. 17 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 sono istituiti per l'allevamento e l'incremento di fauna autoctona

prioritariamente delle specie di particolare interesse naturalistico o venatorio, indicate dal Piano faunistico venatorio regionale, ai fini della ricostituzione e dell'incremento del patrimonio faunistico.

2. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono istituiti per l'allevamento e l'incremento delle seguenti specie: anatidi, lepore comune, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, quaglia, muflone, daino, capriolo, cinghiale e cervo.

Art. 10

(Dimensioni dei centri)

1. I centri privati possono essere istituiti su terreni in corpo unico di superficie non inferiore a 20 ettari e non superiore a 90 devono garantire, trascorsi due anni dalla data di rilascio della autorizzazione, una consistenza delle specie previste nel provvedimento di autorizzazione in equilibrio con le capacità faunistiche del territorio interessato.

2. Il limite minimo di cui al comma 1 può essere ridotto fino al 50 per cento nelle zone montane svantaggiate di cui all'art. 3 paragrafi 3 e 4 della Direttiva Comunitaria 28 aprile 1975, n. 268.

3. I riproduttori da destinare ai centri di riproduzione di selvaggina devono preferibilmente provenire dal territorio regionale o da località con caratteristiche ambientali simili. In ogni caso i capi destinati ai centri devono essere muniti di certificazione veterinaria e attestante la loro provenienza.

Art.11

(Commercializzazione)

1. Gli Enti pubblici e i privati titolari dei centri sono tenuti a comunicare alle Province entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei riproduttori disponibili.

2. La selvaggina disponibile è acquistata con diritto di prelazione dagli Enti pubblici ed è utilizzata ai fini del ripopolamento.

3. Gli enti pubblici gestori e i privati titolari dei centri di riproduzione devono uniformarsi alla normativa sanitaria vigente in materia di allevamenti zootecnici e della commercializzazione del prodotto.

SEZ. III

ALLEVAMENTI A SCOPO ALIMENTARE

Art. 12

(Finalità)

1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare hanno la finalità di produzione di carni di ungulati, galliformi, anatidi, lepri e conigli selvatici.

Art. 13

(Individuazione)

1. Il numero minimo di riproduttori consentito negli allevamenti a scopo alimentare è di venti capi per i mammiferi e di cinquanta capi per gli uccelli.

Art. 14

(Abbattimento e commercializzazione)

1. L'abbattimento di capi allevati a scopo alimentare è consentito durante tutto il corso dell'anno solare. Per l'abbattimento degli ungulati è consentito anche l'uso di arma da fuoco, purché effettuato da soggetti nominativamente indicati nel provvedimento di autorizzazione. La vendita di capi morti o vivi da destinarsi ad altri allevamenti a scopo alimentare è consentita durante tutto l'anno. I capi di cui sopra devono essere muniti di contrassegni inamovibili o indelebili da cui rilevarne l'esatta provenienza.

2. I titolari degli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare possono, di volta in volta, essere autorizzati dalle Province a cedere i propri prodotti a scopo di ripopolamento, previo accertamento delle condizioni sanitarie dei capi e della loro idoneità. All'atto della cessione i capi devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali attestante l'esito favorevole dei controlli sanitari, eventuali interventi di profilassi cui sono stati sottoposti e la provenienza.

SEZ. IV

ALLEVAMENTI DI SELVAGGINA A SCOPO AMATORIALE O ORNAMENTALE

Art. 15

(Finalità)

1. Gli allevamenti per la produzione di animali selvatici e per fini amatoriali o ornamentali sono autorizzati per gli uccelli provenienti da allevamenti e i mammiferi appartenenti alle specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ad eccezione del cinghiale, della lepre, del coniglio selvatico e della coturnice di cui è vietata la detenzione a scopo amatoriale.

Art. 16

(Limiti di capi)

1. Il numero massimo di capi di cui è consentito l'allevamento, la detenzione a scopo amatoriale o ornamentale è di sei per ciascuna specie di uccelli e di tre per ciascuna specie di mammiferi.

2. Eventuali piccoli nati devono essere utilizzati per la sostituzione degli adulti o ceduti immediatamente dopo lo svezzamento.

3. La detenzione di uccelli a scopo ornamentale o amatoriale inferiore a sei capi complessivi non è soggetta ad autorizzazione.

Art. 17

(Divieti)

1. Sono vietate la commercializzazione e la immissione nel territorio degli animali selvatici allevati a scopo amatoriale o ornamentale.

Le Province possono autorizzare l'immissione di soggetti ritenuti idonei con apposito provvedimento.

2. E' vietato l'allevamento a scopo amatoriale o ornamentale di animali selvatici in forma estensiva. A tale scopo le strutture di contenimento devono avere dimensioni tali da consentire un agevole controllo a vista degli animali.

SEZ. V

ALLEVAMENTI DI SELVAGGINA A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO

Art. 18

(Finalità)

1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento sono autorizzati ai fini della produzione delle specie selvatiche previste dal Piano faunistico venatorio regionale per l'incremento del patrimonio faunistico.

Art. 19

(Dimensioni)

1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento devono mantenere un numero minimo di riproduttori pari a 20 capi.

SEZ. VI

NORME TRANSITORIE

Art 20

(Norme transitorie)

1. Gli allevamenti e i centri di riproduzione di fauna selvatica già esistenti devono essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.

2. I titolari di allevamenti di cinghiale, lepre, coniglio selvatico e coturnice a scopo amatoriale o ornamentale devono cessare l'allevamento entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e comunicare alle Province la destinazione degli animali allevati. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Dato a Perugia, addì 9 agosto 1995.

IL VICEPRESIDENTE

GORACCI

NOTE

LAVORI PREPARATORI

Proposta di regolamento:

- di iniziativa del Consigliere Pinotti, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 30 luglio 1993, atto consiliare n.1210 (V legislatura).
- Assegnata per il parere alle Commissioni consiliari permanenti IV "Affari Sociali" e II "Affari Economici" il 6 settembre 1993.
- Effettuata sull'atto apposita audizione con i soggetti interessati in data 15 aprile 1994.
- Testo licenziato dalla IV Commissione consiliare permanente con parere e relazione del Presidente Pinotti l'1 marzo 1995 e con il parere della II Commissione consiliare permanente espresso con nota del 23 marzo 1994 (atto n. 1210/bis).
- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 marzo 1995, deliberazione n.754.
- Richiesti chiarimenti sulla deliberazione consiliare n. 754 del 6 marzo 1995, da parte della Commissione di Controllo sugli atti della Regione, con decisione n. 98 prot.n. 950266 del 16 marzo 1995.
- Riassegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti II e IV il 22 giugno 1995, atto consiliare n. 22 (VI legislatura).
- Testo licenziato dalla IV Commissione consiliare permanente con parere e relazione del Presidente Antonini il 17 luglio 1995 e con il parere della II Commissione consiliare permanente espresso con nota del 5.7.1995 (atto n. 22/bis).
- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 1995, deliberazione n.18.
- Regolamento divenuto esecutivo con decisione della Commissione di Controllo sugli atti della Regione, n.216, prot. n.950831, del 4 agosto 1995, annullato limitatamente agli artt. 12 e 21, comma 2 del testo del Regolamento regionale approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 18 del 24 luglio 1995.